



# GIORNALE

## DELL' INTENDENZA DI TRAPANI

---

NUNERO III.

A 30 MAGGIO

---

( N. 36. ) Si ordina d' incaricare il Capitano Giustiziere, affinché  
entimi di nuovo ai Consulenti la riunione per stabilire la meta al vino;  
e li assoggetti in caso di mancanza alle pene stabilite nelle Istruzioni  
pei Decurionati.

Intendenza  
della  
Valle di Trapani

Trapani 30. Aprile 1818.

Signor Sottintendente

**D**A un Rapporto del Capitano Giustiziere di Calatafimi, pervenutomi con la data de' 17. Ispirante, rilievo le istanze di cotesto Magistrato Municipale per congregarsi il Civico Consiglio, onde esaminare e stabilire la meta del Vino di cotesto Comune; e che datesi le convenienti disposizioni, pochi poterono riunirsi, perchè parte si trovano in villa, e parte rinferrati nei santi esercizi. Io voglio supporre, che a quest' ora sien venuti meno gli anziddetti impedimenti, e che perciò il Consiglio si sia riunito al succennato oggetto. Ma intanto comunico a lei tutto ciò, affinchè incaricasse il suddetto Capitano, che quando mai non si fosse ancor verificato, passi subito ad inbire di nuovo li detti Consulenti, avvertendoli delle pene che incorreranno in caso di mancanza, ed afflugettandoveli con effetto, quante volte proleuiranno ad esser contumaci, tenendo presente a questo fine l' art. 17 delle Istruzioni pe' Decurionati in adempimento dell' art. 108 del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817., e degli art. 19, 20, e 21;

delle altre Istruzioni delle obbligazioni, e della garanzia degli Ufficiali, s' quali il detto art. 17. si rimette: in conformità delle quali riguardo alla multa, pe la prima gli asluggettira ad onze due, ed in seguito ad onze cinque per ciascuno. Restando esso Capitano responsabile a tutto in caso di controvenzione, e di poca efficacia. E delle multe, che farà per esigere gl' inculcherà di darne subito conto per le ulteriori disposizioni a norma della Legge.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Al Sig. Bñe Jannelli  
Sottintendente del Distretto di  
Alcamo

( N 37 ) Si ordina di respingere la offerta del Lipari sù la gabella della foglia, frutti, e pesci, perchè contraria alle condizioni della offerta accettata, e che si dia luogo à quella del Trovato.

Intendenza  
della  
Valle di Trapani

Trapani 3. Maggio 1818.

Signor Sottintendente

Letta la offerta, da lei rimessami con suo Ufficio di jeri, di Giuseppe Lipari alla gabella della foglia, frutti, e pesci di cotesto Comune, alla ragione di tari 28 al giorno, con l' aumento perciò di tari uno al giorno sovra quella di Vincenzo Trovato, di cui da me fu determinata l' accettazione, ma con condizione da quella tutta diversa riguardo al modo del pagamento; e letto anche il di lei parere rispetto alla medesima, sono a dirle di riltcontro esser chiarissima la disposizione della Legge, o sia dell' art. 27. delle Istruzioni sull' Incanto pubblico, da lei anche accennato, che le offerte successive possono soltanto esibire il miglioramento della pensione, ma non possono niente aggiungere, togliere, o cambiare nelle condizioni della offerta accettata. L' art. 51, ove si dice: *Il solo Intendente tuttora può disporre altrimenti, quando lo interesse del Comune lo richieda.* leggendo bene, e con maturità tutto il contesto delle dette Istruzioni, si vede chiaro, ch' è riferibile soltanto all' art. 50, in cui si stabilisce, che regolarmente il giudicare della idoneità delle persone che si presentano per fidejussori è del Sindaco, il quale ne risponde secondo la Legge; nè può completare tutti gli altri articoli antecedenti. Almeno è questa una cosa molto dubbia, e nel dubbio si eseguisce sempre la letterale disposizione della Legge.

Io convengo bene, che il non attribuire in simili casi all' Intendente alcuna facoltà, può arrestare alle volte la utilità del Comune, e può far perdere una pensione molto vantaggiosa, per il solo motivo di un patto diverso, e di una differente condizione. Ma ove parla apertamente la Legge, qualunque ragione si possa opporre alla medesima, deve tacersi, e non si deve far altro che eseguirla. Posso ciò, io mi riservo di chiedere al proposito i convenevoli schiarimenti dal Ministero di Stato, per tutto ciò che accader possa in appresso in casi somiglianti, nelli quali si scorga un vantaggio del Comune assai considerevole, e non tenue e di poca significazione qual' è quello del caso attuale. Ma intanto per ora non è affatto accettabile la offerta suddetta di Giuseppe Lipari,

che porta la condizione di farsi i pagamenti ogni mese pospostamente, con difformità in conseguenza evidentissima da quella accettata di Vincenzo Trovato, che obbligossi di farli anticipatamente, a corrispondenza anche dell' altra di Bica. Ella dunque s' ingegnera col suo zelo, e con le sue savie maniere di far togliere dalla offerta del Lipari tal condizione. Ma quando ciò non potrà riuscirle, la respingerà a dirittura per le ragioni di sopra, e darà luogo a quella accettata del Trovato, passando alla liberazione della medesima, se non saravvi per essere miglior dicitore.

La offerta rimessami gliela restituisco, segnata da me, e dal Segretario Generale.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Sig. Bñe Jannelli

Sottintendente del Distretto di  
Alcamo

( N. 38 ) Si rimettono esemplari in stampa di due Ordinanze, una in cui si ordina che la presidenza nei Teatri e ne' pubblici spettacoli è dell' Intendente, e l' altra relativa alla reddizione dei conti; affinché si rimetteffero in ciaschedun Comune del Distretto, e si affissassero nei pubblici luoghi.

Intendenza  
della  
Valle di Trapani

Trapani 3. Maggio 1818.

Signor Sottintendente

Le acchiudo tre esempli d' un' Ordinanza da me disposta per l' articolo della presidenza nei Teatri, che in alcune circostanze puo anche riguardar lei, che secondo l' art 57 degli Statuti è la prima Autorità del Distretto, e vi fa le veci dell' Intendente. Due di essi disporrà che si affissino ne' luoghi pubblici di cotesto Comune.

Le acchiudo inoltre diciotto esemplari di un' altra ordinanza relativa alla reddizione dei conti da adempirsi dai Rettori di tutte le opere pubbliche, e dai Magistrati Municipali. Curerà rimetterne due a ciascun Comune del suo Distretto con l' incarico di farlene subito la pubblicazione, e si compiacerà di darmene riscontro.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Sig. Bñe Jannelli

Sottintendente del Distretto di  
Alcamo

( N. 39 ) Si ordina che la presidenza nei teatri, e nei pubblici spettacoli e' dell' Intendente .

## ORDINANZA

**E** Ssendo l' Intendente la prima Autorità in tutta la Valle di sua dipendenza ; essendo a lui affidati i pubblici stabilimenti, e le pubbliche Istituzioni, e in conseguenza appartenendo all' Intendente non solo la presidenza nei Teatri, ed in tutti i pubblici Spettacoli, come di fatto conforme a questi principj è stato determinato espressamente da S. M. per Palermo, Messina, e Siracusa ; ma eziandio invigilare che le Rappresentazioni non attaccassero la Religione, il costume, e la pubblica decenza ; si viene per la comune intelligenza ad ordinare quanto siegue :

1. La presidenza nei Teatri, ed in tutti i pubblici Spettacoli è dell' Intendente. Il primo posto resterà ivi perciò destinato sempre per lo stesso.
2. Il Capitano Giustiziere interverrà per badare soltanto al buon ordine, ed alla sicurezza.
3. Nessun Teatro si potrà aprire per qualunque causa, come neppure qualsiviasia pubblico Spettacolo, senza il previo permesso dell' Intendente.
4. Non potrà aver luogo in Teatro alcuna Rappresentazione, senza prima passare alla revisione dell' Intendente, o delle persone, che sarà egli per deputare.

Trapani i Maggio 1818.

L' Intendente

**BARONE PASTORE**

Il Segretario Generale

**FRANCESCO FORTUNATO**

---

( N. 40. ) Si ordina che tutti i Rettori, Governatori, ed Amministratori di qualunque denominazione tenessero pronti i conti rispettivi

## ORDINANZA

**E** Ssendo giusto, ed oltre modo convenevole al pubblico vantaggio, che tutti i Rettori, Governatori, ed Amministratori di qualunque specie e di qua-

lunche denominazione, degli Spedali, Monti di Pietà, Orfanotrofi, Case di educazione, e di qualunque altra Opera pubblica, e di tutti i pubblici stabilimenti presentassero all' Intendente lo Stato attivo, e passivo delle Opere stesse, e rendessero insieme il Conto delle loro rispettive Amministrazioni; perciò cureranno essi rispettivamente di mettere in ordine gli Stati suddetti, ed il detto Conto, affinchè subito potessero rimmetterli, quando dall' Intendente saran progressivamente richiamati.

Di più, essendo stato disposto da S. M. nell' Art. 240. del Decreto degli 11 Ottobre 1817., che i Conti dei Magistrati Municipali, i quali non si troveranno discussi pria del 1. Gennaio 1818., e quelli della corrente Indizione, saranno esaminati e riveduti dalle Autorità designate nel detto Decreto, e nei modi dallo stesso stabiliti, restano prevenuti in forza del presente tutti i Senatori, e Magistrati Municipali a tener pronti i loro Conti rispettivi, tanto quelli della corrente Indizione, quanto gli altri delle Indizioni precedenti, che non si trovano discussi, ed esaminati definitivamente fino al tempo di sopra, onde poi poterli rimettere allorchè saran loro per essere richiesti.

Le anzidette disposizioni avranno luogo altresì per la reddizione dei Conti di tutti i Peculj frumentarij.

Trapani 1 Maggio 1818.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

---

N. 41. ) Si ordina di manifestare ch' e' gia' prossimo l' esame, onde eleggersi gl' impiegati nei rispettivi Uffici della Segreteria della Intendenza, e d' invitare coloro che vogliono concorrere.

Intendenza  
della  
Valle di Trapani

Signor Capitano

Trapani 5. Maggio 1818

**D**ovendosi organizzare la Segreteria di questa Intendenza, e perciò istituire al l' esame prescritto dalla Legge per eleggersi indi gl' impiegati ne' rispettivi Uffici; credo proprio incaricar Lei, affinchè rendesse ciò manifesto in questo Comune, per invitare coloro, i quali volessero concorrervi. La prevengo però, che deve pria mandarmi la nota dei concorrenti, per io informarmi della loro probità, principal requisito richiesto dalla legge, prima di ammetterli al concorso. Mi attendo sollecitamente al di lei riscontro.

L' Intendente

Ai Capitani Giuffizieri  
Dei Comuni della Valle di  
Trapani

BARONE PASTORE

Intendenza di Trapani ( N. 44. ) Si rinnovano le premure affinché si rimettesse la richiesta nota de possidenti, e si domanda una piu' esatta nota per formare la lista degli Eligibili. Trapani 7 Maggio 1818

Intendenza di Trapani

Signor Segreto

**N**ell'atto che le rinnovo le mie premure, per continuare la rimessa delle note dei possidenti, da me richiestale per la proposta dovò fare delle Terme dei Decurioni. e che da lei in parte mi è stata inviata, abbisognandomi una nota più esatta per la formazione della lista degli Eligibili, vengo ad incaricarla di darsi egualmente la cura di trasmettermi la nota anzidetta, che potrà modellare su di un esempio che a questo fine le compiego, corredandola di quelle osservazioni che giudicherà influenti a' loro requisiti, esposti nelle Istruzioni a tali liste relative, che suppongo esserle pervenute, e che a maggior cautela troverà annesse; le quali osservazioni scriverà nella colonna, che vedrà a tal ufo destinata, o in altra che crederà opportuno di aggiungere. Ove poi non potrà perfezionarla per mancanza delle rettifiche, lasci in bianco la colonna di queste, onde potersi in seguito riempire.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Intendenza di Trapani

( N. 45 ) Si partecipa la Ministeriale relativa al dazio del vino;

Trapani 9. Maggio 1818.

Intendenza di Trapani

Signore

**D**opo miei replicati Officj al Ministero dell' Interno per la maniera di esigersi in cotesto Comune il nuovo Dazio sul vino, con avergli fatto rilevare quanto era giusto, e di quanta utilità il di lei progetto fattomi nel rapporto de' 20. e con aver anche replicato ad alcune difficoltà, che dal suddodato Ministro si eccitarono; finalmente il medesimo in data del 7. andante mi scrisse come siegue = Palermo 7 Maggio 1818. = Signore = Col rapporto de' 30 del prossimo scorso mese Ella riviene sul modo di esigere il nuovo dazio sul vino in Marsala, Io debbo farle osservare che la parte essenziale, ed inalterabile della determinazione di S. A. R. contenuta nello stato discusso è, che vi sia il Dazio sulla consumazione del vino in Marsala, e nel suo territorio, che questo dazio non si paghi soltanto da Compratori a minuto, ma in generale da tutti i consumatori tanto se comprino in grosso, quanto se facciano uso de' propri prodotti, e che qualunque sia il modo di riscuotere questo Dazio, non avvenga mai ch' esso cambi natura, e sia convertito in fondiaria, o in testatico. Quando Ella avrà salvate le accennate condizioni, tutto ciò che riguarda il modo di percezione, e di custodia del Dazio, è la maggiore facilità, e il minore incomodo de' Contribuenti si lascia interamente alla di lei scelta, in veduta delle circostanze locali, e delle osservazioni, che le si presenteranno dal Senato di Marsala.

Io nell'atto che le ne trascrivò il tenore per la sua intelligenza, vengo ad incaricarla di rimettermi ora un piano formale di quel che crede doversi praticare in esecuzione del succennato progetto allora fattomi, non trascurando di propormi le necessarie operazioni, che sono da farsi per la rettifica della estensione delle terre, e delle classi diverse delle stesse: affinché indi da me si possano dare le convenevoli disposizioni.

Intanto siccome lo Stato discusso approvato da S. A. R. le fu rimesso fin dal passato Novembre 1817, mi avviserà la esecuzione, che dal detto tempo a questa parte gli si è data, e particolarmente in qual modo si è fatta sinora la percezione del detto nuovo dazio, ed a quanto ascendano le somme, che per causa di esso sono state esatte.

Al Senato del Comune di Marsala

L' Intendente  
BARONE PASTORE

( N. 42 ) Si partecipa la Ministeriale, ove si ordina che lo Scafciato, o sia franchiggia del Clero, si consideri come un avanzo da non farne uso senza particolare autorizzazione del Ministero di Stato

Trapani li 5 Maggio 1818.

Intendenza  
di

Signore

Trapani

**L** Ministro dell' Interno S. E. Sig. Marchese Ferreri con Ministeriale del 30. di Marzo trascorso mi scrisse quanto siegue = Nell' art. 16. del Concordato tra la S. Sede, e S. M. stabilendosi, che per le luttuose circostanze de' tempi, gli Ecclesiastici non debbano godere dell' esenzione de' pubblici pesi Regj, e Comunali, Ella disporrà, che la partita di esito riportata nello Stato passivo ne' rispettivi stati discussi de' Comuni per la franchiggia del Clero, conosciuta sotto il nome di Scafciato, sia considerato come un avanzo, da non potersene però fare uso senza mia particolare autorizzazione = Comunico a Lei quest' ordine Ministeriale, perchè ne curi prontamente l' esecuzione.

L' Intendente

Ai Senatori, e Magistrati Municipali

BARONE PASTORE

Dei Comuni della Valle di

Trapani

( N. 43. ) Si domanda una distinta nota de' debitori de' rispettivi Comuni, di tutti coloro che amministrano opere pubbliche con dipendenza dai Comuni, e di quelli, che sono in lite coi Comuni. Come del pari la nota degli Eligibili ne' ceti de' non proprietari. Si domandano informazioni su' gl' impedimenti.

Trapani li 10 Maggio 1818.

Intendenza  
di

Signore

Trapani

**E**ssendomi necessaria una esatta cognizione de' debitori de' rispettivi Comuni di questa Intendenza sotto qualunque titolo, e per qualsivoglia causa; de' Senatori inoltre, o Giurati delle passate sedi, e di cui conti non sieno quititati, de' Deputati parimenti del Peculio frumentario, che sieno nella stessa circostanza, e di tutti coloro che sotto qualunque denominazione esercitano amministrazione di opere pubbliche con dipendenza da' Comuni, ed importandomi di essere informato degli Arrendatari, de' Fondi Comunali di ogni sorta, e degl' Individui, che sono attualmente in lite co' Comuni sudetti, curerò Ella di rimettermi al più presto possibile le note distinte, ed accurate di tutte le sudette persone, corredate della firma del proprio Maestro Notajo.

Mi rimetterà inoltre colla maggiore sollecitudine la nota di tutti gli Eligibili ne' Ceti de' non Proprietari secondo gli articoli 8. 9. 10. 11. e 12 delle Istruzioni della lista degli Eligibili ultimamente rimessiele. E nel caso, che conoscesse necessaria a tal uopo l' opera de' Parrochi, giusta quanto si prescrive negli art. 39. e 40 delle Istruzioni, o di altre persone fornite delle qualità ne' detti articoli accennate, non lasci di ricercarla dagli stessi anche in nome mio.

Finalmente mi renderà pure informato degl' impedimenti, tenendo presente a quest' oggetto gli art. 42. 43. 44. e 46. delle divisate Istruzioni, e tutti gli altri, alli quali in questi si ha relazione.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Sig. Bñe Jannelli

Sottintendente del Distretto di

Alcamo

La stessa Circolare fu inviata ai Senatori, e Magistrati Municipali dei Comuni del Distretto di Trapani, e Mazzara.

( N. 46. ) Si partecipa la Ministeriale, ove si ordina che tutti i Comuni contribuiscano la rata necessaria per le spese della Intendenza, e si propone il mezzo nel caso d' 'inabilita'.

Intendenza  
della

Valle di Trapani

Trapani li 10. Maggio 1818.

Signore

**D**i riscontro al di lei rapporto de' 3 del corrente, in cui mi adduce delle difficoltà, per cui credesi questo Comune inabilitato a contribuire il tangente di onze 202. di cui nella ripartizione approvata da S. M. fu tassato per le spese necessarie di questa Intendenza sono a dirle che mi è pervenuta al proposito una Ministeriale del seguente tenore „ Palermo 5 Maggio 1818. = Signore = Al „ cuni Intendenti mi hanno fatto conoscere, che vari Comuni si sono negati al „ pagamento della tassa loro gravata pel mantenimento della Intendenza, per „ mancanza di mezzi: ed io prendendo motivo da ciò, debbo manifestarle, che „ l' eccezione generale de' Comuni di non essere stato questo peso considerato „ nei loro Stati discussi, e di non avere somme in cassa da potervi destinare, „ non deve affatto ritardare il pagamento delle rate de' fondi provinciali a te- „ nore della mia circolare de' 13 dello scorso Aprile, poichè senza di esse „ non possono sussistere le Intendenze, e le Sottintendenze, ch' è assoluto e pre- „ ciso comando di S. M. ch' esistano ed operino con vigore. Perciò Ella, do- „ ve i Comuni sieno in istato di poter pagare la tassa secondo la detta Circo- „ lare le costringa per via de' Capitani d' armi, malgrado qualunque loro oppo- „ sizione. Dove poi vi sia qualche Comune, cui veramente manchi ogni possi- „ bilità nel momento attuale, faccia, che si prenda il conveniente danaro a mu- „ tuo cogl' interessi ch' Ella crederà opportuni, a carico del Comune, e con „ l' obbligo della restituzione su i primi introiti da potersi impiegare a tale og- „ getto. Obblighi Ella i Magistrati Municipali a trovare tali sborzi, e a fare i „ convenienti contratti, valendo la presente per quell' autorizzazione di S. A. R. „ il Luogotenente Generale ch' è prescritta nell' art. 241. del Real Decreto de- „ gli 11. Ottobre 1817, per potersi contrarre simili debiti. Ove i Magistrati Mu- „ nicipali sieno tardi, o disubidienti nell' adempire questo importantissimo do- „ vere, faccia uso della di lei Autorità, e supplica Ella alle loro mancanze. „ Raccolga così subito il danaro, e me ne dia conto per poterlo rassegnare a „ S. M. „ Nel mentre adunque ch' io le ho trascritta la Ministeriale suddetta, „ affinchè si osservi quelle Superiori Disposizioni, che io non potrò dispensarmi „ dal mettere in esecuzione ove il bisogno lo richieda; deggio avvertirla, ch' esi- „ stendo in cotesto Comune uno stato attivo, tolti quei pesi, che sono di primaria „ necessità, come il mantenimento del culto Divino, quello de' Progetti, ed altro „ simile, la contribuzione suddetta deve a preferenza di qualunque altro peso ef- „ fettuarci: ed io non so comprendere come eccitare si possan tanti dubbj. Atten- „ do dunque a questo proposito ulteriore riscontro, per determinar le misure che „ dovrò prendere.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Al Magistrato Municipale

Del Comune di

Partanna.

( N. 47 ) Si avvisa al Senato di Marsala che si destina il Capitano  
d' armi per Braccio forte, onde potersi castigare la insubordinazione di  
alcuni Macellai, e costringersi due Debitori del Comune.

Intendenza  
di  
Trapani

Trapani li 12 Maggio 1818.

Signore

**L**etto il di lei rapporto segnato gli 11 corrente, e giuntomi questa sera per mezzo del Serio da Lei inviato, ho conosciuto quanto male si sono diportati cotesti Capit Vito Paci, e Stefano Petralia Macellari, nell' avere lasciato senza carne cotesto Pubblico. Quantunque al cennato oggetto non si sia contratto da parte loro, pure il mestiere che professano produce in essi una specie di obbligazione, della quale non possono distarsi senza prima prevenirne in tempo abile le competenti Autorità, onde provvedere in altra guisa al pubblico servizio. Nel modo stesso qualunque mai esser possa la ingiustizia, o la iproporzione della imposta meta, non dà questa un diritto alli medesimi di ferrar le botteghe dei generi, che vendono, e di lasciare così alla sprovvista la popolazione, ma non possono far altro che raccomandare per ottenere li giusti provvedimenti da coloro a cui spetta d' impartirli.

Io posto ciò vengo a destinare costà il Capitan d' armi di questo Distretto scortato dalla sua compagnia, affinche Ella per mezzo della stessa acquistando quella forza, che attualmente dice di mancarle, desse subito quelle disposizioni, che crederà più adatte al servizio di cotesto Pubblico, ed a reprimere la insubordinazione de' Macellai suddetti; facendo loro sentire, che dopo essersi uniformati alle mete imposte, non sarà loro proibito di dirizzarsi a me per le di loro doglianze, ed allegare le loro ragioni.

Sarebbe intanto mio desiderio, che si impegnasse Ella a ritrovare altre persone che facessero le veci dei medesimi, e si apprestassero a servire il Pubblico nel suddetto impiego: perche in tal caso, oltre la soddisfazione che dar dovranno i Macellai suddetti per la usata insubordinazione, soffrirebbero anche una maggior pena, che sarebbe quella di restar privati per sempre ed irremissibilmente del mestiere, il quale esercitavano.

La suddetta forza del Capitan d' arme le varrà ancora per costringere i due debitori Mio Salvatore Scalia gabellato del dazio sulla carne, vino, e salume, ed i di lui fidejussori in caso di sua inabilita', e D. Giuseppe Marino gabellato del diritto del pesce; contro li quali procederassi perciò elecutivamente, meno che per le once 80, e suoi frutti, giusta la decisione del Tribunale della G. C. Civile, riserbandomi io di esaminare in appresso questo articolo con più maturità.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Al Senato del Comune di  
Marsala

( N. 48. ) Si rimettono esemplari in istampa d' una Ordinanza sù la legge della monetazione: si ordina di pubblicarsi e registrarfi, e di rimettersi duplicata fede della pubblicazione.

Trapani 14. Maggio 1818.

Intendenza  
di  
Trapani

Signor Sottintendente

**E** Ssendomi stati trasmessi da S. E. Segretario di stato Ministro presso il Luogotenente Generale S. Duca di Gualtieri gli esemplari in istampa della Legge sulla monetazione, sanzionata da S. M. il dì 20. del trascorso Aprile per farne seguire la pubblicazione in tutti i Comuni dei Distretti, compresi nella mia Intendenza; vengo a passarne a lei num. dieci consimili, cioè due per di lei uso, ed otto per farli pubblicare nelle forme debite negli otto Comuni che compongono cotesto Distretto, prescrivendo di farsene il registro nell' Ufficio conveniente, e facendomi pervenire le fedeli legali della pubblicazione, che disporrà di mandarsi raddoppiate, onde poterli rimettere al Ministro, e poter anche restare nello Archivio di questa Segreteria.

L' Intendente  
BARONE PASTORE

Sig. Bñe Jannelli  
Sottintendente del Distretto di  
Alcamo

*Questa stessa circolare fu inviata ai Capitani Giustizieri di ciascun Comune dei Distretti di Trapani, e di Mazara.*

( N. 49. ) Ordinanza sù la legge della monetazione.

# ORDINANZA

DEL

MINISTRO DI FINANZE

IN ESECUZIONE

DELL' ART. 14 DELLA LEGGE DE' 20. APRILE 1818.

SUL SISTEMA MONETARIO

**S** M il 20 d' Aprile ha sanzionata la legge del sistema monetario. E' dessa ordinata a mettere in pratica le teorie di pubblica economia da sommi Uomini costantemente insegnate. Quindi corregge l' errore della proporzione costante tra l' oro, e l' argento, in cui son cadute quasi tutte le più culte Nazioni per l' impero dell' uso, o de' vecchi pregiudizj. Professa il principio, che siccome la moneta è la misura de' prezzi, e o' ogni specie di contrattazione; così un sol me-

tallo può essere legalmente considerato materia di moneta. Non essendosi per l'addietro questo principio costantemente applicato, abbiám veduto in molti stati di Europa ora sparire, or abbondar l'oro, appunto perché la legge ad un prezzo fisso l'alloggettava, o sia la Legge voleva, che un dato peso d'oro della medesima sua bontà fosse eguale il valore ad un dato multiplo del suo peso in argento *fino*. Quindi è avvenuto, che ove le particolari circostanze del Commercio, o, per dir anzi meglio, l'azzardo non avesse fatto sí, che l'ipotetica proporzione del Legislatore coincidesse co' bisogni dei Compratori, e de' Venditori de' due metalli, si fosse veduto l'oro sparire. Le leggi poi ignorando la vera ragione della loro inosservanza, e volendo ad ogni conto a questo male apportar rimedio han vietata l'esportazione delle monete, e ne han fatto cadere, come spesso nelle cose umane addiviene, in un male maggiore, rendendo i cambi tutti dannosi a quelle Nazioni, in cui il divieto era stato ordinato.

La moneta dunque nel regno delle Due Sicilie, come misura de' prezzi, e d'ogni specie di valutazione, non è che d'argento. La legge le assegna il titolo, ne fissa il peso, e ne vieta l'aggio ne' cambi de' multipli, e summultipli dell'unita monetaria dello stesso metallo.

Il Rame dalla pubblica Autorità è consegnato alle minute contrattazioni, ed a rappresentare le piccole frazioni dell'anzidetta unita monetaria, che in argento non si potrebbero convenevolmente rappresentare: ed in questo senso la moneta di rame può dirsi misura dei prezzi delle piccole vendite in dettaglio: e, secondo il suo valor numerario, essendo dalla pubblica Autorità garantita, non può essere in questa specie di contrattazioni senza delitto ricusata.

L'Oro volgarmente si reputa materia di moneta, ma col fatto non lo è, non potendo esser misura de' prezzi, mentre è egli stesso, secondo i tempi, dall'argento valutato. Quindi la legge nell'art. 8. gli assegna un valor corrente, dopo di aver dichiarato nell'art. 5, che nel cambio dell'Oro in Argento, e dell'argento in oro, l'aggio non sia vietato. e per conseguenza le monete d'oro ricevendosi a peso, la garanzia del Governo è limitata al solo titolo, ed all'obbligazione di doverle accettare in pagamento al prezzo autorizzato.

L'art. 8. di sopra citato prescrive che le monete d'oro, che saranno d'oggi innanzi contate, per giuste vedute di economia, sieno portate al titolo di 996 millesimi, che corrisponde, secondo l'antico modo di valutare la bontà dell'oro, a carati 13. 904 centesimi di carato. La legge con questo aumento di *fino*, non solamente ha dato alla moneta d'oro un maggior preggio, ma ha ben anche avuto l'oggetto di evitare il danno dell'introduzione de' Zecchini Veneziani ad un prezzo al di là della loro giusta valutazione: questa moneta, come ognuno sa, essendo d'un titolo presso a poco eguale a quello dell'anzidetta Legge adottata, è stata da noi in ogni tempo adoprata per le dorature a *fino*. D'oggi innanzi in vece di Zecchini si potrà far uso della nostra moneta, ond'è che col l'art. 12 se ne permette la fusione.

L'art. 13 conferma l'abolizione delle Tariffe delle monete estere. Visi fa eccezione de' soli pezzi duri di Spagna, in grazia del nostro commercio col Levante.

L'art. 14 prescrive la pubblicazione della presente ordinanza sul valore intrinseco delle monete estere, per solo regolamento del Commercio. Le due annesse Tavole, l'una per le monete d'argento, e l'altra per quelle d'oro contengono le più minute spiegazioni sul loro intrinseco. La prima colonna indica il peso com'è stato rinvenuto nella nostra Zecca. La seconda il peso Siciliano. La terza il peso metrico. La quarta il titolo. La quinta il prezzo comparativo.

La sesta il prezzo comparativo a peso di Libbra Napolitana per le monete d' argento, e di oncia Napolitana per quelle d' oro. La settima da' la valutazione proporzionata per le libbre, ed oncie Siciliane. L' ottava fa lo stesso della precedente per un chilogrammo per l' argento, e per un etto, rammo per l' oro. Le altre colonne indicano il prezzo degli acini calanti, e presentano il peso, ed il titolo legale secondo le Leggi delle Nazioni presso le quali sono state coniate, e nella colonna delle osservazioni vi è l' avvertenza, che la differenza de' pesi, e de' titoli rinvenuti nella nostra Zecca con quelli delle leggi delle rispettive nazioni nasca in parte dalle tolleranze dalle stesse Leggi autorizzate, ed in parte dal consumo. Finalmente nella stessa colonna delle osservazioni, si dice, che per l' argento, in considerazione dell' insensibile mancamento del peso delle monete per effetto dell' uso, al prezzo della libbra nascente dalla somma del peso individuale di ciascuna moneta si sono aggiunti per ogni oncia di fino cinque decimi di grano, e proporzionatamente per la libbra di Sicilia e pel chilogrammo.

Con queste sicure nozioni dell' intrinseco, o *fina* delle monete estere proporzionatamente al *fina* delle nostre, le Borse de' Cambj di Napoli, di Palermo, e di Messina potranno fissare le valutazioni settimanali, mettendo le monete estere a quel prezzo, con addizione, o deduzione del sopra divisato, che le circostanze del debito o credito delle rispettive piazze loro indicheranno; non dimenticando mai il principio, che le Tavole non sono tariffe autorizzate, ma sole nozioni ordinate al regolamento del loro giudizio sul maggiore, o minor valore, che vorranno settimanalmente alle monete estere assegnare, non altrimenti che i negozianti usano colle altre specie di derrate, o mercanzie. E qui è necessario, che sia benanche dalle Borse avvertito, che le Tavole di ragguaglio sono fondate sulle proporzioni fra le monete estere e le nostre dello stesso metallo; così quando si dice, che un' oncia di Luigi ha di *fino* 18 82. 98 100., e vale 18 82 89. s' intende ch' esser ne debba pagato il possessore in moneta d' oro corrente: poichè in argento vi si vorrebbe aggiungere tanto di più, quanto fosse l' aggio corrente in Piazza tra l' oro, e l' argento. Lo stesso vale per il prezzo delle monete estere di argento: i rapporti essendo tutti calcolati in monete del Regno, ma dello stesso metallo. Ed affinché il Commercio possa esser sicuro di non soffrir perdita nelle sue speculazioni, rimane colla presente Ordinanza assicurato, che il Banco delle Due Sicilie riceverà le monete d' argento indicate nella Tavola num. 1. a peso a libbra, e ne pagherà il prezzo in moneta d' argento corrente, indicato nella stessa Tavola. Riceverà parimenti le monete d' oro divise nella 2. Tavola a peso ad oncia, e ne farà il pagamento indicato nella stessa Tavola in moneta d' oro corrente.

Finalmente il Commercio è prevenuto, che la Zecca riceverà le verghe di oro, e d' argento, e ne farà la coniazione per conto del possessore. Le verghe d' argento di qualunque titolo faranno calcolate in ragione di un Ducato, trentasei grana 5710 per ogni oncia di mille millesimi di *fino*, o sia per ogni oncia di argento *puro*. Le verghe d' oro saran contraccambiate in moneta nuova sulla proporzione del *fino* indicato dal saggio: sarà fatta soltanto a beneficio della Zecca la deduzione del  $\frac{3}{4}$  per 100 per le spese di manifattura, e di 18 grana ad oncia per le spese di raffinazione. Il Possessor delle verghe d' oro non volendo soffrir le anzidette deduzioni, e volendo riaver altrettanti millesimi d' oro *puro* in moneta quanti ne ha dati in verghe; tanto il  $\frac{3}{4}$  per 100 per le spese di manifattura, quanto le 18. grana ad oncia per quelle di raffinazione potrà pagarle in moneta di argento.

A misura che le monete di altre Nazioni, oltre quelle nelle anzidette Ta-

# TAVOLA N<sup>o</sup> I.

## RAGGUAGLIO DEL FINO DELLE MONETE DI ARGENTO ESTERE PER REGOLAMENTO DEL COMMERCIO

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	Peso di Napoli trovato in zecca Acini	CORRISPONDENZA		Titolo Millesimi	VALORE DEL FINO DI DETTE MONETE PAGABILE IN MONETA D ARGENTO DEL REGNO								CORRISPONDENZA DE' PESI, E TITOLI SECONDO LE LEGGI DELLE DIVERSE NAZIONI			TITOLO Millesimi	OSSERVAZIONI.									
		In			Ducati	Grana	centesimi di grano	Ducati	Grana	centesimi di grano	Ducati	Grana	centesimi di grano	Peso												
		Peso Siciliano Cecci	Peso metrico Grammi											Acini	Di Sicilia Cecci			Metrico Grammi								
																			Per una moneta	Per una libra di Napoli	Per una libra di Sicilia	Per un chilogrammo				
FRANCESCO	612.	494.	545.	27.	264.	912.	1.	26.	51.	14	93	85	14	78	91	46	57.	24	617.	419.	498	924.	27	506	917	<p>(a) La differenza del peso e del titolo trovato nella zecca di Napoli, con quello secondo le leggi delle diverse nazioni nasce in parte dalle tolleranze e in parte dal consumo di ciascuna moneta.</p> <p>In considerazione di piccoli mancamenti di peso per l'uso delle monete isolatamente, nell'aver fissato il prezzo del fino a libra di monete, si sono aggiunti per ogni oncia di esse cinque decimi di grano.</p> <p>La piastra e la mezza piastra di Spagna hanno ricevuto il loro valore col decreto de' 13 Aprile 1818., cioè, la prima di ducati 1 e grana 24 e la seconda di grana 62.</p>
DUO ROMANO	592.	476.	383	26	373.	908.	1.	21.	84	14	87.	30	14.	72	43	46	36	81	593	401	479	815	26	426	917	
DUO DI FRANCIA	653.	527.	676	29.	091.	906	1.	24.	10	14	84	02	14.	69	18.	46	26	60	659	282.	539	752.	29	271.	917.	
CINQUE FRANCHI	561	453.	333	24.	952.	897	1	14.	06.	14.	69.	28	14.	54	59	45	80	64	561.	167.	453.	468	25	000	900.	
PIASTRA DI SPAGNA	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
DUO DI MILANO	515.	416.	161	22.	943.	887.	1.	03.	54.	14.	52.	90	14	38	37	45	29	57.	519	306	419	641.	23	135.	889.	
DUO DI BRABANTE	662.	534.	949.	29.	491.	870	1	30	54	14	25	06.	14.	10	80.	44	42	76	665	253	637.	578	29	637.	873	
TALLARO DI MARIA TERESA, ED IMPER	630.	509.	090	28.	066.	825.	1.	17.	81	13	51.	35	13.	37	83	42	12	96	629	989.	509.	081	23	066.	833	
DUO VENETO col motto <i>ducatus venetus</i>	508.	410.	505	22.	631.	821	0	94	53.	13	44	79	13	31	35.	41	92	54	512	413.	414.	071.	22	828.	826	

Napoli 8. Maggio 1818.

Il Segretario di Stato  
Ministro delle Finanze

DE MEDICI

LIBRERIA LUCI 10.070,91

Pasta, provenienti da ogni parte

# TAVOLA N<sup>o</sup> II.

## RAGGUAGLIO DEL FINO DELLE MONETE DI ORO ESTERE PER REGOLAMENTO DEL COMMERCIO

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	Peso di Napoli trovato in Zecca Acini	CORRISPONDENZA		Titolo Millesimi	VALORE DEL FINO DI DIVERSE MONETE PAGABILE IN MONETA DI ORO DEL REGNO												CORRISPONDENZA DE' PESI, E TITOLI SECONDO LE LEGGI DELLE DIVERSE NAZIONI (a)			TITOLO Millesimi	OSSERVAZIONI
		In Peso Siciliano	Peso metrico Grammi		Per una moneta	Per un'oncia di Napoli	Per un aciro	Per una oncia di Sicilia		Per una eccie		Per un etto-grammo	Peso								
								Ducati	Grana centesimi di grano	Ducati	Grana centesimi di grano		Ducati	Grana centesimi di grano	Di Napoli Acini	Di Sicilia Cocci	Metrico Grammi				
		Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano		Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano	Grana centesimi di grano							
Rosponi . . . . .	234	189 090	10 424	995	8 18 86.	20 99 64.	3 49 94	10 78 65	4 33 05	78 55 03	234 815.	189 240	10 461	1000	(a) La differenza del peso e del titolo trovato nella Zecca di Napoli con quello secondo le Leggi delle diverse Nazioni nasce in parte dal le tolleranze, ed in parte dal consumo di ciascuna moneta.						
Zecchino Veneziano	78.	63 030	3 474.	995	2 71 95	20 99 64.	3 49 94	10 78 65	4 33 05	78 55 03	73 451	63 394	3 495.	1000.							
Zecchino Romano .	76.	61 414	3 385	995.	2 65 95.	20 99 64	3 49 94	10 78 65	4 33 05.	78 55 03	76 860.	62 125	3 425	1000.							
Zecchino Imperiale detto Cremnitz . .	76 1/2.	61. 818	3 406.	990	2 64 08	20. 71. 27	3 45 81.	20 50 56	4 27 20	77 48 89.	78. 316.	63. 235.	3. 489	990.							
Zecchino Imperiale delle altre Zecche.	76 1/2.	61. 818	3 408	986	2 63 02	20. 62 90	3 43 81.	20 42 28.	4 25 47	77 17 59	78 316	63 285	3. 489.	986.							
Lisbonina . . . . .	320. 1/2.	258 989	14 278.	916	10. 23. 71	19. 16 45	3 19 40	18 97 29	3 95 26	71 69 68	311 751	260 000	14 334.	917.							
Sovrana di Milano	249.	201. 212	11 002	916.	7. 45 33	19. 16 45	3 19 40	18. 97 29	3 95 26	71 69 68	248 844	201. 086	11. 036	917.							
Doppia di Spagna con conio irregolare	606.	489. 696	26. 997.	916.	19. 35 62.	19. 16 45	3. 19. 40	18 97 29	3 95 26	71. 69 68	607 071.	490 562.	27. 045	917.							
Doppia di Genova di 46 Lire . . . .	565.	456 565	25 170.	910	17. 92 85	19 03 90	3. 17. 31	18 84 86	3. 92. 67	71. 22 72	566 375.	457. 676.	25 232	917.							
Doppia Romana dopo il 1777 . . . . .	122 3/4	99 191.	5 468.	906	3 87 79	18 95 53	3. 15 91.	18 76 57	3 99 95	70 91 41	123 210.	99. 563	5 489	917							
Luigi . . . . .	170 1/2	137 777.	7 595.	900.	5 35 03	18 82 98	3 13 81.	18 04 15	3 88 36	70 44 55	171 672.	138. 724.	7. 648.	903.							
Doppia di Piemonte	204 1/2	165 262.	9 110	900	6 41 78	18 82 98	3 13 81.	18 64 15	3 88 36.	70 44 55.	204 624	165 352.	9 116	906.							
Branchi 40 . . . . .	287 1/2.	233 939.	12. 897	899.	9 07 52	18 80 88	3 13 41.	18. 62 07.	3 87 08.	70 36 62	289 634	234 047	12. 903.	900.							
Idem 20 . . . . .	144 3/4	116 969.	6 448.	899	4 53 76	18. 80 88	3 13 41.	18 62 07	3 87 33	70 36 62	144 817	117. 028	6. 456	900.							
Doppia di Parma	159 1/2	128. 889.	7. 105.	875	4 86. 65	18. 30 67.	3 05. 11	18 12 36	3. 77 57	68. 48 77	160 292	129. 528.	7. 141.	875.							
Doppia di Spagna delle Zecche ordinarie . . . . .	606.	489 696.	26 997.	872.	18. 43 64	18. 24 39	3 04. 65	18 06 15	3 76 28.	68 25 29.	607. 071	490 562	27 045.	875.							
Durillo . . . . .	38.	30. 707.	1. 692	853.	1. 13. 09	17 54 64	2. 97 41.	17. 66 80	3 68 08	66. 76 57	39. 147	31. 633.	1. 744	853.							

Napoli 8. Maggio 1816.

Il Segretario di Stato  
Ministro delle Finanze

DE MEDICI

vole contenute, saranno nella nostra Zecca faggiate; nuove Tavole addizionali saranno pubblicate.

Sarà questa Ordinanza inviata a tutte le autorità del Regno, ed alle anzidette tre Borse: e per evitarsi le alterazioni, che nelle cifre numeriche farebbero di gravissimo pregiudizio, non sarà prestata fede in giudizio, che soltanto alle copie impresse nella Tipografia d' Angelo Trani.

Napoli 8 Maggio 1818.

Il Segretario di Stato  
Ministro delle Finanze

DE MEDICI

( N. 50 ) Ministeriale relativa al modo, con cui si debbono accettare le offerte.

Ministero di Stato  
presso  
il Luogotenente  
Generale

Signore

Palermo 14 Maggio 1818.

**S**u' di quanto Ella mi ha scritto col di lei rapporto de' 10 di questo mese, relativamente alla norma, da tenersi nell' accettazione, e liberazione delle offerte di qualunque sorte, e per qualsivoglia ramo di cespiti comunali, fo osservare, che la forma prescritta nelle Istruzioni dell' incanto riguarda soltanto gli affitti delle rendite comunali, gli appalti, e le vendite di cose immobili, come si dice negli art. 214 e 218 del Real Decreto.

Per li tre accennati oggetti non si può fare dispensa alle Istruzioni. Per tutti gli altri piccoli oggetti dovrà Ella proporre un metodo, che combini la maggiore facilitazione possibile con la conveniente cautela, e regolarità.

Non si può nemmeno dispensare all' art. 27., nè permettere, che si ricevano offerte, le quali aggiungano, tolgano, o mutino le condizioni essenziali dell' offerta accettata. Si può semplicemente ammettere qualche piccola variazione, purché abbia le seguenti condizioni.

1. Che non alteri la sostanza del contratto, che si è proposto al pubblico cogli avvisi.

2. Che abbia per oggetto vantaggi così precisi ed evidenti, che si possono facilmente apprezzare, e risolvere in aumento di danaro.

Il Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente Generale

MARCHESE FERRERI

Sig. Intendente  
Della Valle di  
Trapani

( N 51. ) Si pare cipa una Ministeriale, ove si domanda un progetto sul modo più comodo, e meno dispendioso di stabilirsi una corrispondenza interna in questa parte del Regno: e si ordina ai Comuni di rimettere corrispondenti notizie.

Intendenza  
di  
Trapani

Signor Sottintendente

Trapani li 12. Maggio 1818.

**M**I è giunta con questo ordinario una Ministeriale del tenor che siegue.  
„ Palermo 11. Maggio 1818. = Signore = Un metodo regolare ed uniforme  
„ di corrispondenza interna contribuisce potentemente all' esatto, e spedito an-  
„ damento di tutti i rami dell' Amministrazione pubblica. Così si stabilisce un  
„ contatto facile, e continuo col primo Magistrato, e con tutte le Autorità prin-  
„ cipali della Provincia, così le leggi, i regolamenti, la voce del Governo si  
„ diffonde tra tutti gli Amministrati.

„ Nello stato attuale i Comuni sono gravati da corrieri ordinarij, i quali  
„ male distribuiti, e più male ancora regolati prestano poco comodo, e ciò che  
„ produce la necessità di avvalersi sovente di corrieri straordinarij con grave dispen-  
„ dio de' Comuni medesimi.

„ Per evitare simili inconvenienti è necessario di stabilirsi una corrisponden-  
„ za interna in questa parte del Regno, col metodo stesso, che si è adottato  
„ con tanto successo in Napoli. Tutti i Comuni diramano gratuitamente il loro  
„ carteggio per mezzo di corrieri addetti alle Officine delle Poste, i quali sono  
„ a piedi, o a cavallo secondo le circostanze.

„ Un corriere solo ha l' obbligo di percorrere due volte la settimana varj  
„ Comuni di ciascun Distretto, di consegnare la corrispondenza ai rispettivi Can-  
„ cellieri, e raccogliere quella, ch' è diretta al Capo-luogo del Distretto, e  
„ del Valle. I soldi a questi corrieri sono determinati dagl' Intendenti, e vengo-  
„ no proporzionati al servizio che prestano, ed al mantenimento del cavallo, di  
„ cui alcuni di essi debbono essere provveduti a loro spese. L' esito e a carico  
„ de' Comuni con un ratizzo che gl' Intendenti stabiliscono secondo il nume-  
„ ro delle anime.

„ Con queste vedute Ella mi rimetterà un progetto, che indichi

„ 1. Il numero di Corrieri a piedi o a Cavallo, di cui può avere bisogno  
„ questa Provincia.

„ 2. I Comuni che ciascun corriere deve percorrere due volte in ogni setti-  
„ mana.

„ 3. Il soldo, che si può assegnare a ciascuno di essi.

„ 4. La spesa, che attualmente soffrono i Comuni per questo servizio per  
„ corrieri ordinarij, e per approssimazione anche per gli straordinarij,

„ Io son sicuro ch' Ella penetrata dell' importanza dell' oggetto di cui si  
„ tratta mi rimetterà al più presto possibile un travaglio esatto e tale, che pos-  
„ sa servire di base al sistema, che è necessario di stabilire = Io le ne faccio  
„ subito la comunicazione affinché ne tragga subito le corrispondenti notizie da  
„ quei Comuni del suo Distretto, che son nel caso di soffrire gl' inconvenienti es-  
„ pressi nella inserta Ministeriale, e me ne faccia al più presto pervenire il raggua-  
„ glio, corredato anche dalle di lei osservazioni.

L' Intendente  
BARONE PASTORE

Al Sig. Sottintendente  
del Distretto di  
Alcamo

( N. 52. ) *Si risponde alla difficoltà se i Professori delle arti liberali siano o no compresi nella Lista degli Eligibili non proprietarij.*

Intendenza  
di  
Trapani

Trapani 15. Maggio 1818.

**M**I giunge il di lei Rapporto della data di ieri coll' avvoltavi nota. E circa la difficoltà, che muove, se fra gli Eligibili non Proprietarij possano o no essere ammessi coloro che esercitano Professioni, come i Laureati, i Pubblici Notarij, Medici, e gli Aromatarj, lo dico in riscontro, che l' art. 8 delle Istruzioni relative a' requisiti degli Eligibili, ammette nel numero degli stessi quelli che esercitano arti, e Professioni liberali, e i capi delle maestranze, applicando però a tale disposizione i sensi espressi nell' art. 6 di dette Istruzioni. Potendosi perciò le Professioni suddette annoverare fra quelle descritte dalla Legge, sembra che il riferito ceto di persone possa andar compreso nelle liste degli Eligibili non Proprietarij, semprechè l' arte o il mestiere dia il frutto prescritto nel succennato art. 6.

L' Intendente

**BARONE PASTORE**

Al Senato del Comune di  
Monte S. Giuliano

( N. 53. ) *Si ordina di rimettersi lo Stato discusso, se mai sia pervenuto per mezzo di Autorità, cui non è diritto di rimetterlo; e di sospendere il riscontro di tale ricapito alle dette Autorità.*

Intendenza  
di  
Trapani

Trapani 16. Maggio 1818.

Signore

**E**ssendo venuto in cognizione, che in alcun Comune di questa Valle lo Stato discusso del Comune stesso, approvato da S. A. R. il Luogotenente Generale sia pervenuto per mezzo di Autorità, che non aveano diritto di rimetterlo; e considerando che gli Stati discussi dei Comuni, forniti dell' accennata approvazione, debbono immediatamente rimettersi all' Intendente, da cui indi se ne debbon far pervenire ai Comuni rispettivi le Copie autentiche, estratte dalla Segreteria dell' Intendenza, e ciò tanto in conseguenza dei piu chiari principj della Legge degli 11. Ottobre 1817., fra quali quello, che tutti i Decreti, e Decisioni Reali, e qualsivoglia Regolamento dev' essere pubblicato dall' Intendente, sì ancora perche gli Stati discussi dei Comuni contenendo gli elementi e la norma dell' Amministrazione Comunale, non v' ha dubbio che prima d' ogn' altro agl' Intendenti debbono esser noti, i quali dopo averli letti con maturità, debbon curarne l' esecuzione, con isplanare i dubbj, che forse potrebbero sorgere; vengo a prevenirla per mezzo del presente, che se mai per errore, per inavvertenza, o per qualunque altro siasi motivo lo Stato discusso approvato da S. A. R. sarà per pervenirle per mezzo delle sudette Autorità;

in tale caso, senza dare riscontro alle medesime di averlo ricevuto, lo rimetterà subito a me con persona di fiducia, che spedisca seriamente; restando indi a me la cura di dar conto di tale ricapito immediatamente al Ministro di Stato, e di mandarne anche a lei per l' adempimento Copia conforme estratta da questa Segreteria ..

L' Intendente

BARONE PASTORE

Ai Senati e Magistrati Municipali  
Dei Comuni della Valle di  
Trapani

